

REGOLAMENTO E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI SETTORI SCIENTIFICO, CULTURALE, DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE SOCIALE E DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE E FOLKLORISTICHE.

(Approvato con Delibera di Consiglio n.21 del 16 Luglio 2005)

ART. 1 - GENERALITA'

Le presenti norme, in esecuzione della disposizione di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinano i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Organizzazioni, Enti pubblici e privati in campo scientifico, culturale, ambientale, di animazione e aggregazione sociale e di tradizioni religiose e folkloristiche.

Disciplinano inoltre la programmazione culturale. A tale scopo l'Amministrazione, entro il 10 ottobre di ogni anno, con formale delibera di indirizzi, approva il progetto delle attività per l'anno successivo sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore e discusse nella Consulta e nella Commissione Consiliare competenti.

Del progetto viene data notizia entro il mese di ottobre con affissione di pubblici manifesti che indichino anche i termini di presentazione delle attività progettuali.

ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

Nel campo scientifico, culturale, ambientale, di aggregazione sociale e delle tradizioni religiose e folkloristiche, i singoli settori di competenza dell'Amministrazione Comunale, ai fini degli interventi di cui all'art. 1 sono:

- a) – convegni, congressi ed altre manifestazioni;
- b) – spettacoli di prosa e di danza;
- c) – attività per la diffusione della cultura musicale;
- d) – attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;
- e) – mostre;
- f) – valorizzazione e tutela dei beni ambientali e culturali;
- g) – iniziative nel campo culturale e di animazione e aggregazione sociale;
- h) – feste folkloristiche e delle tradizioni religiose.

ART. 3 - INTERVENTI

Gli interventi della Amministrazione Comunale coerenti con il progetto nei settori di cui al precedente art. 2 si distinguono in:

- a) - concessione di patrocinio senza intervento finanziario che costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente del particolare valore scientifico e socio-culturale delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati;
- b) - concessione di patrocinio con contributo finanziario (per un massimo del 40% della spesa) a favore dei soggetti richiedenti per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, ambientale, di animazione e aggregazione sociale e di feste religiose e folkloristiche;
- c) - sovvenzioni di iniziative progettuali proposte da soggetti pubblici e privati, realizzate direttamente e finanziate interamente o parzialmente dall'Amministrazione Comunale, conformi alla programmazione culturale predisposta dal Comune;

d) – concessione di contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di particolare valore scientifico, culturale, di animazione e aggregazione sociale per la parziale copertura dei relativi oneri.

ART. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

I singoli interventi di cui al precedente art. 3 possono essere richiesti da: Enti, Società ed Organismi Pubblici e Privati, da Cooperative ed Associazioni operanti in campo scientifico, culturale, dell'animazione e aggregazione sociale e delle feste religiose e folkloristiche, nonché dai singoli privati allorquando si tratta di iniziative di particolare valore culturale.

ART. 5 - DEL PATROCINIO

La richiesta di patrocinio senza intervento finanziario di cui alla lettera a) del precedente art. 3 deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione e della iniziativa.

La richiesta deve pervenire entro un congruo termine dalla data della manifestazione o della iniziativa per consentire la necessaria istruttoria.

Il patrocinio senza intervento finanziario viene concesso dal Sindaco con proprio atto, previa istruttoria del competente Servizio.

ART. 6 - DEL PATROCINIO CON CONTRIBUTO

La richiesta di patrocinio con contributo finanziario di cui alla lettera b) del precedente art. 3 deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione o della iniziativa.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dettagliato della manifestazione o della iniziativa, nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con la indicazione degli eventuali contributi richiesti ad altri Enti Pubblici.

La richiesta , conforme al progetto di cui all'art.1, deve pervenire entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta giorni prima della data della manifestazione o della iniziativa per consentire la relativa istruttoria.

Il soggetto richiedente deve realizzare iniziative in coerenza con le indicazioni fornite nella istanza; in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa, la Giunta Municipale dispone, con le modalità di cui al 3° comma, la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

La liquidazione del contributo concesso – effettuata con determina dirigenziale - è subordinata, previo accertamento da parte del Servizio competente, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa fiscalmente validi di importo almeno pari al contributo in via di erogazione e di una relazione tecnica sui risultati conseguiti e viene effettuata con determina dirigenziale.

ART. 7 - DELLA SOVVENZIONE DEI PROGETTI

Con la richiesta di sovvenzione i soggetti pubblici e privati propongono la realizzazione di un progetto di promozione culturale, chiedendo all'Amministrazione di assumere l'onere parziale fino al 70% della relativa spesa mantenendo la gestione diretta dell'iniziativa proposta

Per la richiesta di sovvenzione parziale i soggetti proponenti devono indicare, analiticamente i contributi richiesti ad altri Enti Pubblici, il piano finanziario preventivo della spesa distinto per singole voci.

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE

L'istanza per la concessione della sovvenzione deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere oltre al progetto redatto secondo le modalità di cui al precedente articolo ogni utile notizia per la sua valutazione.

La richiesta, conforme al progetto di cui all'art.1, deve pervenire entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta giorni dalla data prevista per la realizzazione al fine di consentire la relativa istruttoria.

La liquidazione della sovvenzione - effettuata con determina dirigenziale - è subordinata, previo accertamento da parte dell'Ufficio competente, alla presentazione del rendiconto della spesa sostenuta corredato da giustificativi di spesa fiscalmente validi, di importo almeno pari al contributo in via di erogazione, ovvero di fatturazione in proprio da parte del soggetto proponente accompagnata da una relazione tecnica sui risultati conseguiti.

ART. 9 - ISTANZE NON CONFORMI AL PROGETTO

Le istanze di cui agli artt. 6, 7 e 8 non conformi al progetto di cui all'art. 1 devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data della prevista effettuazione per consentire l'istruttoria e l'eventuale adozione della deliberazione di indirizzo. Tali istanze saranno evase nei limiti delle economie residuali dell'attività culturale.

ART. 10 DELLE MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE, CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Per le manifestazioni scientifiche, culturali e di animazione e aggregazione sociale che si sostanziano in convegni, congressi, seminari, corsi formativi ed altre simili iniziative, la Giunta, dopo averne valutata la rilevanza, può dare l'indirizzo per la erogazione di contributi commisurandoli secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

La richiesta di contributo finanziario, indirizzata al Sindaco, deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione o iniziativa.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dettagliato della manifestazione o della iniziativa, nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con le indicazioni degli eventuali contributi richiesti ad altri Enti Pubblici.

La richiesta deve pervenire entro un congruo termine, comunque non inferiore ai sessanta giorni, dalla data della manifestazione o della iniziativa per consentire la relativa istruttoria e la conseguente formulazione della proposta da parte dell'Assessorato Comunale competente, per le deliberazioni della Giunta che fornisce gli indirizzi al competente settore. Il soggetto richiedente deve realizzare iniziative in coerenza con le indicazioni fornite nella istanza; in caso di parziale o di mancata realizzazione della iniziativa, potrà essere disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

La liquidazione del contributo concesso è subordinata, previo accertamento da parte dell'Ufficio competente, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredato da giustificativi di spesa fiscalmente validi di importo almeno pari al contributo in via di erogazione, di una relazione tecnica sui risultati conseguiti.

ART. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURE

Nella scelta delle iniziative da finanziare, in toto o in parte, sarà data la precedenza alle Scuole, agli Enti ed Organismi pubblici ed alle associazioni locali e senza fini di lucro specialmente se comprese nell'Albo Comunale del Volontariato.

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti ed Organismi pubblici e privati, l'Amministrazione commisura l'entità del proprio intervento secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) livello di interesse nazionale, regionale, provinciale o locale della iniziativa (in ordine decrescente);
- b) utilizzo e valorizzazione di operatori culturali locali;
- c) valore culturale, morale e scientifico della iniziativa, con attribuzione di maggiore preminenza alle iniziative nei settori di competenza istituzionale;
- d) benefici da ricaduta di carattere socio economico, culturale e scientifico.

Il Servizio competente, conformemente agli indirizzi della Giunta, adotterà le determinazioni in ordine all'approvazione dei patrocini, progetti e contributi di cui agli artt. 6-7-8 e 9 e le comunicherà entro 10 giorni dall'atto adottato ai proponenti. Analoga comunicazione sarà fatta in caso di mancato accoglimento della richiesta.

Ove dettato da particolari esigenze la Giunta Municipale può disporre che ai soggetti richiedenti di cui al precedente art. 4 possa essere concessa una anticipazione in misura non superiore al 20% della sovvenzione impegnata, dopo l'avvio del progetto o manifestazione.

ART. 12 PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Il Settore Socio-Culturale predispose entro il 30 settembre di ogni anno il progetto di massima delle attività culturali per l'anno successivo sulla base dell'indirizzo dell'Assessore e sulle risultanze del lavoro della Consulta Comunale della Cultura e del Tempo Libero e della Competente Commissione culturale.

Tale progetto di massima viene approvato con deliberazione di Giunta. entro il 10 ottobre in uno con gli indirizzi.

ART. 13 CONSULTA DELLA CULTURA E TEMPO LIBERO E COMMISSIONE CONSILIARE

La Consulta, oltre ai compiti previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, discute gli indirizzi del programma culturale annuale fornendo all'assessore suggerimenti e proposte utili alla formulazione dello stesso.

Esamina i regolamenti Comunali in materia prima della loro adozione ed esprime parere non vincolante sugli stessi formulando proposte per il loro miglioramento.

La commissione consiliare competente, oltre ai compiti istituzionalmente previsti, discute gli indirizzi annuali di politica culturale fornendo all'Assessore ogni utile suggerimento per la predisposizione del progetto.

ART. 14 INTERVENTI ECCEZIONALI E ANTICIPAZIONI

In circostanze di eccezionale rilevanza e in ogni altra ipotesi non previste nelle presenti norme, l'Amministrazione può intervenire finanziariamente motivando esaurientemente le ragioni del proprio intervento e stabilendo le modalità del procedimento di liquidazione.

ART. 15 OSSERVANZA

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nelle presenti norme deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui al precedente art.3, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore a seconda quanto previsto dall'art. 137 del d.lgs. 267/2000.

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi in materia.

